

COMUNICATO STAMPA

***Flat tax* sostitutiva dell'Irpef per i contribuenti con partita Iva Chiusa la consultazione pubblica, online la circolare con i chiarimenti**

Pronte le indicazioni sulla tassa piatta incrementale con aliquota fissa del 15%: con la [circolare n. 18/E](#) di oggi, che segue la bozza pubblicata in consultazione lo scorso 6 giugno, l'Agenzia chiarisce chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), come determinare la base imponibile, quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. Si tratta di un regime opzionale, per quest'anno, sostitutivo dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. Chi sceglie la *flat tax* applica un'aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

I contribuenti interessati - Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e/o arti e professioni. Dentro al perimetro della *flat tax* incrementale anche l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare. Tra i casi di esclusione, invece, i redditi delle società di persone, imputati ai soci per "trasparenza" e quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli. Fuori dalla misura anche i contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario (L. n. 190/2014) mentre non perdono la possibilità di optare per la tassa piatta incrementale coloro che hanno applicato lo stesso regime forfetario, o il regime "di vantaggio" (DI n. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o più anni).

Le modalità di calcolo - La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile: occorre calcolare la differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d'importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l'aliquota fissa del 15%. L'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

Roma, 28 giugno 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106 – 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Stampa

06.50545093

entrate.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)